

STATUTO

ARCOBALENO REGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA DALMAZIA
101

Numero REA: RE - 264595

Codice fiscale: 02245480351

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

La società sarà amministrata fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto) da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati nelle persone delle seguenti comparenti, le quali, garantendo l'inesistenza di cause di ineleggibilità-decadenza, assumono le seguenti qualifiche -----

MATTIOLI CATERINA: Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

UGOLOTTI PATRIZIA: Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

OSSO NELLA: Consigliere. -----

La signora **PINI ISABELLA** dichiara di volere assumere la qualifica di socio volontario. -----

Le altre comparenti dichiarano di assumere la qualifica di socio cooperatore. -----

Ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2543 c.c. le comparenti non procedono alla nomina del Collegio Sindacale. -----

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei). -----

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico della Società. -----

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal N. 13 dell'art. 2521 del Codice civile le comparenti dichiarano in Euro 1.200,00 (milleduecento e zero centesimi) circa, l'importo globale approssimativo delle spese necessarie per la legale costituzione della Società poste a carico della Società stessa. -----

#####

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale con denominazione: -----

"ARCOBALENO REGGIO – Società Cooperativa Sociale". -----

La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti. -----

ARTICOLO 2

La società cooperativa sociale ha sede in Reggio Emilia; possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze ai sensi di legge. -----

La durata della cooperativa sociale è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea. La società cooperativa sociale potrà essere sciolta anche prima della scadenza del termine. -----

TITOLO II

Modello Societario

Scopi - Oggetto - Prevalenza

ARTICOLO 3

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista per le cooperative sociali ed ONLUS e dal codice vigente in materia di società cooperative. --
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimo-

nio. -----

----- **ARTICOLO 4** -----

----- **PREVALENZA** -----

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: ---

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; -----
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi, eventualmente maturati ai sensi delle norme sulle cooperative a mutualità prevalente ed ONLUS, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa. -----

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di trattativa. -----

----- **ARTICOLO 5** -----

La società cooperativa sociale, retta dai principi della mutualità, senza finalità di lucro, si propone di consentire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i soci e le persone svantaggiate nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato di cui alla L.381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. -----

A norma della L. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----

In particolare la cooperativa si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci cooperatori svantaggiati ed attraverso il lavoro da essi conferito, un'impresa che ha per oggetto: -----

- 1) l'assunzione e l'esecuzione in genere di lavoro di pulizie in genere e globali, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di spazi chiusi ed aperti e tutti quei servizi riconosciuti "igienico-ambientali"; -----
- 2) l'attività di manutenzione, pulizia, progettazione e sistemazione di aree verdi e/o con arredi urbani, parchi e giardini, compresa la piantumazione, l'abbattimento, il movimento terra, nonché la gestione di aree cortilive e di parcheggi sia pubblici che privati; -----
- 3) assumere lavori di manutenzione vari, quali, traslochi e facchinaggio, deposito colli e bagagli, servizio di affissione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici ed attrezzature proprie della cooperativa o nelle disponibilità della cooperativa; -----
- 4) l'assunzione di appalti per lavori di custodia, portierato e sorveglianza non armata; -----
- 5) l'attività di gestione diretta e/o in conto terzi e/o in appalto di servizi di mensa, di ristorazione e di attività affini compreso il servizio di distribuzio-

ne pasti caldi o freddi e bevande; -----
6) l'attività di servizio al tavolo e/o di cucina in occasione di eventi, cene e ricevimenti; -----
7) l'attività di trasporto "sociale" ossia rivolto a persone svantaggiate e/o inabili in conto proprio e/o in conto terzi sia pubblici che privati. -----
La Cooperativa, per i suoi fini economici e sociali, potrà stipulare contratti di appalto con Enti statali, parastatali, amministrazioni locali e aziende commerciali ed industriali, con privati e con chiunque lo richieda per servizi di pulizia dei locali, sale convegno o di svago, appartamenti, sedi amministrative ed operative, e simili. -----
La società cooperativa sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----
La società cooperativa sociale, tra l'altro, può: -----
a) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale; -----
b) consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative edilizie di abitazione e produzione e lavoro per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
c) promuovere la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, non quale attività prevalente; -----
d) aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale; -----
e) intrattenere rapporti finanziari sia attivi che passivi con Cooperative, Consorzi ed altri organismi economici; -----
f) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; -----
g) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con Enti pubblici e privati. -----
In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla L. 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati. -----

----- TITOLO III -----

----- Soci -----

----- ARTICOLO 6 -----

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. -----
I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di Euro. -----
Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

I soci lavoratori svantaggiati sono le persone indicate nell'articolo 4 della Legge 381/91; essi devono costituire il numero minimo previsto dalla legge tempo per tempo vigente, nel rispetto comunque dell'articolo 2 della L. 381/91. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

I soci in prova sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il socio *in prova* è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. -----

Per diritti e doveri del socio in prova si rimanda alla normativa vigente. -----

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. -----

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8.11.91 n.391. -----

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

ARTICOLO 7 -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere

sociali, specificando: -----
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; -----
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto; -----
c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere. -----
Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, in forma inappellabile entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. -----
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sociali sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo di queste, da determinarsi dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----
Deve inoltre versare una sola volta al momento dell'ingresso nella compagine sociale, la tassa di ammissione da determinarsi con delibera dell'Assemblea. -----
La quota minima che può essere sottoscritta dal socio cooperatore è pari ad Euro 100 (cento). -----

ARTICOLO 8

L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese od attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società è incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale sia in forma individuale che in forma associata salvo diversa deliberazione dell'Assemblea per casi specifici. ----

ARTICOLO 9

I soci sono obbligati: -----
a) a versare l'importo delle quote sottoscritte nei termini indicati dall'articolo 20 e l'eventuale sovrapprezzo e la tassa di ammissione; -----
b) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della società lo richieda, nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale; -----
c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le disposizioni di legge, nonché ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali; -----
d) ad osservare le disposizioni del Regolamento interno, ove istituito. -----

ARTICOLO 10

L'efficacia della deliberazione di ammissione è in ogni caso condizionata: -
a) al versamento della quota di capitale sottoscritta da effettuarsi entro un mese dalla data della delibera di ammissione; -----
b) al pagamento della tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabiliti dall'Assemblea. -----

ARTICOLO 11

Il rapporto sociale con i soci si estingue per: -----
a) morte; -----
b) recesso; -----
c) esclusione; -----
d) mutuo consenso. -----

ARTICOLO 12

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----
Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che, a norma di leg-

ge e del presente Statuto, legittimino il recesso. -----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa, essa ha effetto per i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo. -----

ARTICOLO 13 -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può escludere il socio che: -----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società cooperativa, oppure fomenti dissidi o discordie fra i soci; -----
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Assemblea prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società cooperativa; -----
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----
- e) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società cooperativa; -----
- f) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione; -----
- g) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito. -----

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente. -----

La deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione sul libro soci. ----

ARTICOLO 14 -----

Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota sociale determinata secondo i criteri di cui all'articolo successivo. -----

ARTICOLO 15 -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e versate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento, nonché al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, salvo che non sia stato utilizzato per un aumento gratuito del capitale sociale nei limiti della normativa per le cooperative a mutualità prevalente dedotte le eventuali somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo e restando, in ogni caso, esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale comunque esistente e sempre tenendo conto del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento, fatte comunque salve le norme previste per la mutualità prevalente e per le ONLUS. -----

La società cooperativa deve provvedere al rimborso nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. -----

In ogni caso, dal giorno in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione, i soci receduti o esclusi rispondono per due anni verso la società cooperativa sociale dei pagamenti o dei conferimenti non versati. -----

I soci rispondono altresì per le obbligazioni assunte nell'ambito dell'attività di amministrazione da essi svolta. -----

ARTICOLO 16 -----

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per le loro prestazioni di lavoro ad una remunerazione che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, sulla base dell'apposito regolamento. -----

Ai soci tuttavia potrà competere una maggiore remunerazione nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme di legge per poter beneficiare delle agevolazioni di natura fiscale. -----

TITOLO IV -----

----- Patrimonio Sociale - Quote e Azioni -----

ARTICOLO 17 -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 100 (cento); -----
- b) dal fondo di riserva nel quale confluisce l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione; -----
- c) da riserve da rivalutazione; -----
- d) da riserva legale ed altre riserve di legge; -----
- e) da altre riserve, nelle quali confluisce l'eventuale tassa di ammissione; --
- f) da utili o perdite portate a nuovo; -----
- g) da utile o perdita dell'esercizio. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----

ARTICOLO 18 -----

Il versamento delle quote sociali, nonché del relativo sovrapprezzo potrà essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'importo all'atto della sottoscrizione; -----
- b) il rimanente anche ratealmente, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. -----

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sociale stabiliti dall'Assemblea. -----

Nessun socio può possedere tante quote sociali il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. -----

ARTICOLO 19 -----

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo. -----

Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, fatto salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società. -----

TITOLO V -----

----- Esercizio Sociale - Bilancio e Destinazione degli utili -----

ARTICOLO 20 -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Assemblea provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con i criteri generali di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. -----

I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: -----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; -----
- b) al fondo mutualistico nella percentuale e secondo le modalità previste dalla legge; -----
- c) un dividendo ai soci, che abbiano versato l'importo delle quote sottoscritte da almeno un anno, nella misura massima consentita dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, commisurato al capitale effettivamente versato; -----
- d) una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e un'eventuale quota a titolo di ristorno secondo le previsioni stabilite da regolamento interno; -----
- e) l'eventuale rimanenza, qualora non utilizzata per la rivalutazione delle quote sociali, sarà devoluta a fini sociali e mutualistici indicati dall'Assemblea dei soci. -----

ARTICOLO 21 -----

Le somme che formano il fondo di riserva ordinaria e le riserve indivisibili non sono ripartibili tra i soci sotto qualsiasi forma né durante la vita sociale né al momento dello scioglimento. -----

TITOLO VI -----

Organi Sociali -----

ARTICOLO 22 -----

ORGANI SOCIALI -----

La cooperativa prevede i seguenti organi: -----

- a) assemblea dei soci; -----
- b) Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico; -----
- c) Collegio Sindacale, se nominato. -----

CAPO I -----

ASSEMBLEA -----

ARTICOLO 23 -----

DEFINIZIONE -----

L'Assemblea è organo della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

ARTICOLO 24 -----

MODALITA' DI CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove purché in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. -----

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. -----

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto tempestivo ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-

rie da trattare. -----
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

----- **ARTICOLO 25** -----

----- **COMPETENZE E** -----

----- **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

Spetta all'Assemblea: -----
1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa; -----
2. approvare i bilanci; -----
3. distribuire gli utili; -----
4. approvare i regolamenti interni; -----
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi; -----
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. -----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta. -----

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: -----
l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) oltre ad uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. -----

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti. ----

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: -----

- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----

Sono comunque fatti salvi i diversi quorum richiesti dalla legge. -----

----- **ARTICOLO 26** -----

----- **DIRITTO DI VOTO** -----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. -----

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

----- **ARTICOLO 27** -----

----- **DELEGHE DI VOTO E** -----

----- **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO** -----

----- DELL'ASSEMBLEA -----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 C.C. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in loro assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. -----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. -----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. -----

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

----- CAPO II -----

----- ORGANO AMMINISTRATIVO -----

----- ARTICOLO 28 -----

----- COMPOSIZIONE -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. -----

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. -----

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci. -----

----- ARTICOLO 29 -----

----- COMPETENZE -----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio o ad un Amministratore Unico, i quali sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società. -----

Spetta all'organo amministrativo deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge. -----

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea. -----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. -----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C. -----

----- **ARTICOLO 30** -----

----- **DISCIPLINA DEL** -----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, 4° comma C.C. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le votazioni sono palesi. -----

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui partecipino alla votazione solo due Consiglieri; in tale caso in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. -----

----- **ARTICOLO 31** -----

----- **POTERI DI RAPPRESENTANZA** -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. -----

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giu-

diziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. -----

I medesimi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. -----

Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori; -----

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa; ----

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante. -----

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto. -----

----- CAPO III -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- ARTICOLO 32 -----

----- COMPOSIZIONE -----

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 C.C., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il Presidente. ---

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. -

----- ARTICOLO 33 -----

----- COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. ----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. -----

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente Statuto. -----

----- ARTICOLO 34 -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe pro-

fessionali, per l'intera durata dell'incarico. -----
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

----- **ARTICOLO 35** -----

----- **CONTROLLO DEI SOCI** -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 C.C. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **Scioglimento - Insolvenza - Liquidazione** -----

----- **ARTICOLO 36** -----

----- **SCIoglimento** -----

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea. -----

----- **ARTICOLO 37** -----

----- **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE** -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa. -----

Sono fatte comunque salve le norme previste per la mutualità prevalente e per le ONLUS. -----

----- **ARTICOLO 38** -----

----- **MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO** -----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 C.C. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del Codice Civile. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **Disposizioni generali e finali** -----

----- **ARTICOLO 39** -----

Le previsioni statutarie che sanciscono il rispetto dei requisiti mutualistici previsti dall'articolo 26 D.L.C.P.S. 1577/47 e per la mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. -----

----- **ARTICOLO 40** -----

Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa sociale ed il trattamento economico dei soci per le rispettive attività lavorative verrà disciplinato da Regolamenti interni da compilarsi e da approvarsi da parte dell'Assemblea ai sensi di legge. -----

----- **ARTICOLO 41** -----

Le controversie che dovessero insorgere tra la società cooperativa di cui al presente statuto ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto co-

stitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, cui le parti si riportano. -----

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. -----

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. -----

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista nel presente articolo sarà deferita alla decisione di un arbitro o un Collegio arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia secondo il relativo regolamento. -----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

ARTICOLO 42 -----

Per tutto quanto non regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrale, valgono le norme previste in materia di Cooperative Sociali e ONLUS e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle leggi speciali relative alle cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari e delle leggi vigenti in materia. -----

#####

Infine le comparenti chiedono che vengano applicati tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per la costituzione di cooperative sociali. ---

----- RICHiesto, -----

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto, da me letto alle parti qui comparse che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa ventinove pagine e parte della trentesima di otto fogli. -----

F.to Mattioli Caterina - Osso Nella - Patrizia Ugolotti - Isabella Pini - Antonio Nicolini notaio - sigillo. -----

*Io sottoscritto **Dott. Antonio Nicolini Notaio in Modena**, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese. -----*
F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale -----

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia autorizzata con prov. Prot. n. 10/E del 15.02.2001 del